

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZ. IV – ESEC. IMMOBILIARI – G.E. DOTT.SSA STEFANIA MEROLA

PROCEDURA ESECUTIVA N. 973/2022 R.G.E.

Custode Giudiziario: Istituto Vendite Giudiziarie di Roma

Tel. 0683751500 Fax 0683751580

Mail: immobiliare@ivgroma.it; pvp.richiestavisita@ivgroma.it.

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

- LOTTI DA N. 22 A N. 42 -

PRIMO ESPERIMENTO

L'Avv. Barbara Schepis, Professionista Delegato (referente della procedura) dal Tribunale di Roma con ordinanza in data 15 novembre 2024,

AVVISA CHE

presso la sala aste del gestore della vendita **ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO S.R.L.**, sita in Roma, via Lucrezio Caro n. 63, piano III°, e tramite il portale dello stesso www.fallcoaste.it, **il giorno 25 marzo 2025 alle ore 10:00**, avrà luogo l'esame delle offerte e la

**VENDITA SENZA INCANTO
CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA**

dei seguenti beni:

LOTTO 22
composto dai lotti nn. 30 e 103
perizia arch. Infante

LOTTO 30: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento ubicato a Roma (RM) - Via Vibio Sequestre n.7, scala B, interno 19, piano 4, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, una camera, bagno e balcone, in discrete condizioni di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 64,00.



Confini: L'immobile confina con gli interni 18 e 20 della scala B e con l'interno 14 della scala A, vano scala, distacchi su Via Vibio Sequestre, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.127**, categoria A/2, classe 2, cons. 3 vani, superficie catastale mq. 59, rendita € 574,56, piano 4.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente nell'atto di pignoramento, eccetto che per un pilastro non correttamente graficizzato. Tale lieve difformità è da considerarsi errore grafico e all'interno delle tolleranze costruttive del 2%, imposte dal decreto semplificazioni 2020 art. 34-bis comma 2 del DPR. 380/01.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);



5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);

6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.



La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto precedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 103: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 21, piano S3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 21 al piano S3, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 30,00.

Confini: L'immobile confina con l'autorimessa n.22, corsia di manovra su due lati, corpo scala C, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub 73**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 28, superficie catastale mq. 30, rendita € 195,22 piano S3.

Conformità catastale: Non sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale, in quanto è stata chiusa una delle due porte di accesso.



L'eventuale aggiudicatario dell'immobile dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'accatastamento DO.C.FA. presso l'Ufficio Provinciale di Roma – Territorio; il relativo costo è stato decurtato dal prezzo finale di stima dell'immobile.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio



24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrisondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.



Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto precedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

al valore d'asta di Euro 171.000,00 (centosettantunomila/00)
offerta minima Euro 128.250,00 (centoventottomiladuecentocinquanta/00)

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:
Euro 3.000,00 (tremila/00)

LOTTO 23
composto dai lotti nn. 31 e 115
perizia arch. Infante

LOTTO 31: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento ubicato a Roma (RM) - Via Vibio Sequestre n.7, scala B, interno 20, piano 4, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, una camera, bagno e balcone, in buone condizioni di manutenzione ed uso.



Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 64,00.

Confini: L'immobile confina con gli interni 18 e 20 della scala B e con l'interno 14 della scala A, vano scala, distacchi su Via Vibio Sequestre, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.128**, categoria A/2, classe 2, cons. 2,5 vani, superficie catastale mq. 59, rendita € 574,56, piano 4.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente nell'atto di pignoramento.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);



5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);

6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società eseguita con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte eseguita quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.



La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto precedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 115: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 33, piano S3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma irregolare, contrassegnata dal numero interno 33 al piano S3, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 21,00.

Confini: L'immobile confina con l'autorimessa n.34, vano ascensore, corpo scala C, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub 85**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 23, superficie catastale mq. 26, rendita € 160,36 piano S3.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:



- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di



obbligazioni propter rem, vincolano tanto la parte eseguita quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrisponderci in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.



Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al “canone locativo più congruo” pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall’esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l’art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. “**canone vile**”). L’aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l’eventuale esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell’aggiudicazione dell’immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

al valore d’asta di Euro 161.000,00 (centosessantunomila/00)
offerta minima Euro 120.750,00 (centoventimilasettecentocinquanta/00)

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:
Euro 3.000,00 (tremila/00)

LOTTO 24
composto dai lotti nn. 36 e 108
perizia arch. Infante

LOTTO 36: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento ubicato a Roma (RM) - Via Vibio Sequestre n.11, scala C, interno 2, piano 1, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L’edificio, in cui l’immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l’andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L’accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L’immobile in oggetto consiste in appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, una camera, due bagni e balcone, in discrete condizioni di manutenzione ed uso.

Consistenza: l’immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 52,00.

Confini: L’immobile confina con gli interni 1 e 3 della scala C e con gli interni 5 e 6 della scala B, vano scala, distacchi su percorso condominiale sovrastante la rampa dei garage interrati (area urbana p.lla 1131 non oggetto di pignoramento), salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.131**, categoria A/2, classe 2, cons. 3 vani, superficie catastale mq. 54, rendita € 689,47, piano 1.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente nell’atto di pignoramento.



Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui



integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurarli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod.



civ. (cd. “**canone vile**”). L’aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l’eventuale esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell’aggiudicazione dell’immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 108: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 26, piano S3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L’edificio, in cui l’immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l’andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L’accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L’immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All’autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 26 al piano S3, si accede da una portabasculante in lamiera zincata; l’immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l’immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 23,00.

Confini: L’immobile confina con le autorimesse n.25 e 27, corsia di manovra, corpo scala D, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub 78**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 19, superficie catastale mq. 22, rendita € 132,47 piano S3.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale, eccetto una tamponatura non graficizzata.

L’eventuale aggiudicatario dell’immobile dovrà provvedere, a propria cura e spese, all’accatastamento DO.C.FA. presso l’Ufficio Provinciale di Roma – Territorio. Il costo è stato decurtato dal prezzo finale di stima.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l’immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d’opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l’11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.



Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);



Avviso di vendita delega telematica asincrona PRE-CARTABIA

- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
 - androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
 - rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
 - rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
 - area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrisponderci in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod.



civ. (cd. “canone vile”). L’aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l’eventuale esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell’aggiudicazione dell’immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

al valore d’asta di Euro 133.000,00 (centotrentatremila/00)
offerta minima Euro 99.750,00 (novantanovemilasettecentocinquanta/00)

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:
Euro 2.000,00 (duemila/00)

LOTTO 25
composto dai lotti nn. 37 e 109
perizia arch. Infante

LOTTO 37: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento ubicato a Roma (RM) - Via Vibio Sequestre n.11, scala C, interno 6, piano 1, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L’edificio, in cui l’immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l’andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L’accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L’immobile in oggetto consiste in appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, una camera, 2 bagni e terrazzo, in buone condizioni di manutenzione ed uso.

Consistenza: l’immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 59,00.

Confini: L’immobile confina con gli interni 1 e 5 della scala C e con gli interni 1 e 2 della scala C, vano scala, distacchi su percorso condominiale sovrastante la rampa dei garage interrati (area urbana p.lla 1131 non oggetto di pignoramento), salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.135**, categoria A/2, classe 2, cons. 2,5 vani, superficie catastale mq. 58, rendita € 574,56, piano 1.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente nell’atto di pignoramento.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l’immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d’opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;



- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):



- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrisponderci in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8



ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 109: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 27, piano S3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 27 al piano S3, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 23,00.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse n.25 e 26, corsia di manovra, corpo scala D, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub 79**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 22, superficie catastale mq. 24, rendita € 153,39 piano S3.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale, eccetto due tamponature non graficizzate.

L'eventuale aggiudicatario dell'immobile dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'accatastamento DO.C.FA. presso l'Ufficio Provinciale di Roma – Territorio. Il costo è stato decurtato dal prezzo finale di stima.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia



del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);

2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;

3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);

4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);

5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);

6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);



- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8



ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

**al valore d'asta di Euro 154.000,00 (centocinquantaquattromila/00)
offerta minima Euro 115.500,00 (centoquindicimilacinquecento/00)**

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:
Euro 2.000,00 (duemila/00)

LOTTO 26
composto dai lotti nn. 38 e 110
perizia arch. Infante

LOTTO 38: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento ubicato a Roma (RM) - Via Vibio Sequestre n.11, scala C, interno 8, piano 2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, una camera, 2 bagni e balcone, in discrete condizioni di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 52,00.

Confini: L'immobile confina con gli interni 1 e 3 della scala C e con gli interni 5 e 6 della scala B, vano scala, distacchi su percorso condominiale sovrastante la rampa dei garage interrati (area urbana p.lla 1131 non oggetto di pignoramento), salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.137**, categoria A/2, classe 2, cons. 3 vani, superficie catastale mq. 53, rendita € 689,47, piano 2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente nell'atto di pignoramento.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.



Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);

2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;

3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);

4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);

5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);

6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.



Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.



LOTTO 110: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 28, piano S3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 28 al piano S3, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 22,00.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.15 e 29, corsia di manovra, locale tecnico, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub 80**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 20, superficie catastale mq. 22, rendita € 139,44 piano S3.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".



Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
 - androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
 - androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
 - rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
 - rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
 - area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;



Avviso di vendita delega telematica asincrona PRE-CARTABIA

- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

**al valore d'asta di Euro 137.000,00 (centotrentasettemila/00)
offerta minima Euro 102.750,00 (centoduemila settecentocinquanta/00)**

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:
Euro 2.000,00 (duemila/00)



LOTTO 27
composto dai lotti nn. 39 e 111
perizia arch. Infante

LOTTO 39: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento ubicato a Roma (RM) - Via Vibio Sequestre n.11, scala C, interno 13, piano 3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, una camera, bagno e balcone, in buone condizioni di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 60,00.

Confini: L'immobile confina con gli interni 14 e 17 della scala C e con gli interni 16 e 17 della scala B, vano scala, distacchi su rampa di accesso ai garage, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.142**, categoria A/2, classe 2, cons. 2,5 vani, superficie catastale mq. 62, rendita € 574,56, piano 3.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente nell'atto di pignoramento.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.



Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo “regolarità edilizia”.

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione “PATTI”, che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.



La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto precedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (**cd. "canone vile"**). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 111: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 29, piano S3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.



L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 29 al piano S3, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 22,50.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.28 e 30, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub 81**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 21, superficie catastale mq. 23, rendita € 146,42 piano S3.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;



- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società eseguita con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte eseguita quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
 - androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
 - androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
 - rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
 - rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
 - area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di



ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

**al valore d'asta di Euro 156.000,00 (centocinquantaseimila/00)
offerta minima Euro 117.000,00 (centodiciassettemila/00)**

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:
Euro 3.000,00 (tremila/00)

LOTTO 28
composto dai lotti nn. 40 e 112
perizia arch. Infante



LOTTO 40: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento ubicato a Roma (RM) - Via Vibio Sequestre n.11, scala C, interno 15, piano 3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, una camera, bagno e balcone, in buone condizioni di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 49,00.

Confini: L'immobile confina con gli interni 14 e 17 della scala C e con gli interni 16 e 17 della scala B, vano scala, distacchi su Via Vibio Sequestre, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.144**, categoria A/2, classe 2, cons. 3 vani, superficie catastale mq. 48, rendita € 574,56, piano 3.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente nell'atto di pignoramento.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:



- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.



Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 112: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 30, piano S3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.



All'autorimessa di forma irregolare, contrassegnata dal numero interno 30 al piano S3, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 19,50.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.29 e 31, vano ascensore corpo scala B, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub 82**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 18, superficie catastale mq. 20, rendita € 125,50 piano S3.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);



5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);

6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società eseguita con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte eseguita quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
 - androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
 - androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
 - rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
 - rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
 - area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla



conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto precedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

al valore d'asta di Euro 139.000,00 (centotrentanovemila/00)
offerta minima Euro 104.250,00 (centoquattromiladuecentocinquanta/00)

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:
Euro 2.000,00 (duemila/00)

LOTTO 29
composto dai lotti nn. 41 e 114
perizia arch. Infante

LOTTO 41: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento ubicato a Roma (RM) - Via Vibio Sequestre n.11, scala C, interno 17, piano 3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.



L'immobile in oggetto consiste in appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, una camera, bagno e balcone, in buone condizioni di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 60,00.

Confini: L'immobile confina con gli interni 13 e 16 della scala C e con gli interni 9 e 10 della scala D, vano scala, distacchi su rampa di accesso ai garage, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.146**, categoria A/2, classe 2, cons. 2,5 vani, superficie catastale mq. 62, rendita € 574,56, piano 3.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente nell'atto di pignoramento.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);



5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);

6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società eseguita con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte eseguita quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.



La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 114: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 32, piano S3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 32 al piano S3, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 27,50.

Confini: L'immobile confina con l'autorimessa n.20, corsia di manovra su due lati, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub 84**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 26, superficie catastale mq. 28, rendita € 181,28 piano S3.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;



- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di



obbligazioni propter rem, vincolano tanto la parte eseguita quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrisponderci in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.



Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al “canone locativo più congruo” pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall’esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l’art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. “**canone vile**”). L’aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l’eventuale esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell’aggiudicazione dell’immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

**al valore d’asta di Euro 161.500,00 (centosessantunomilacinquecento/00)
offerta minima Euro 121.125,00 (centoventunomilacentovecinque/00)**

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:
Euro 3.000,00 (tremila/00)

LOTTO 30
composto dai lotti nn. 42 e 74
perizia arch. Infante

LOTTO 42: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento ubicato a Roma (RM) - Via Vibio Sequestre n.11, scala C, interno 18, piano 4, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L’edificio, in cui l’immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l’andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L’accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L’immobile in oggetto consiste in appartamento composto da monolocale con angolo cottura, bagno e balcone, in buone condizioni di manutenzione ed uso.

Consistenza: l’immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 39,50.

Confini: L’immobile confina con gli interni 19 e 21 della scala C e con gli interni 20 e 21 della scala B, vano scala, distacchi su percorso condominiale sovrastante la rampa dei garage interrati (area urbana p.lla 1131 non oggetto di pignoramento), salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.147**, categoria A/2, classe 2, cons. 2 vani, superficie catastale mq. 40, rendita € 459,65, piano 4.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente nell’atto di pignoramento, salvo una lieve difformità



indicata in perizia, da considerarsi all'interno delle tolleranze costruttive del 2%, imposte dal decreto semplificazioni 2020 art. 34-bis comma 2 del DPR. 380/01.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;



Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrisponderci in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone



locativo più congruo” pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall’esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l’art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. “**canone vile**”). L’aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l’eventuale esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell’aggiudicazione dell’immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 74: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 28, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L’edificio, in cui l’immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l’andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L’accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L’immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All’autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 28 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l’immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l’immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 17,30.

Confini: L’immobile confina con l’autorimessa n.27, corsia di manovra, terrapieno su Via Giovanni Antonio Magini, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.38**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 17, superficie catastale mq. 18, rendita € 118,53 piano S2.

Conformità catastale: Non sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale; sussistono lievi difformità grafiche riguardanti 2 pilastri non correttamente graficizzati, da considerarsi errori grafici e all’interno delle tolleranze costruttive del 2%, imposte dal decreto semplificazioni 2020 art. 34-bis comma 2 del DPR. 380/01.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l’immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d’opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l’11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.



Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);



Avviso di vendita delega telematica asincrona PRE-CARTABIA

- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrisponderci in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod.



civ. (cd. “canone vile”). L’aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l’eventuale esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell’aggiudicazione dell’immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

al valore d’asta di Euro 113.000,00 (centotredicimila/00)
offerta minima Euro 84.750,00 (ottantaquattromilasettecentocinquanta/00)

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:
Euro 2.000,00 (duemila/00)

LOTTO 31
composto dai lotti nn. 43 e 116
perizia arch. Infante

LOTTO 43: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento ubicato a Roma (RM) - Via Vibio Sequestre n.11, scala C, interno 19, piano 4-5, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L’edificio, in cui l’immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l’andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L’accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L’immobile in oggetto consiste in appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, una camera, bagno, balcone, scala a chiocciola in materiale metallico che conduce al piano superiore in cui si trova una camera con bagno (catastalmente ripostiglio e bagno) e terrazzo, in buone condizioni di manutenzione ed uso.

Consistenza: l’immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 84,00.

Confini: L’appartamento int.19 della scala C confina al piano quarto con gli interni 18 e 20 della scala C e con l’interno 20 della scala B, vano scala e vano ascensore.

Al piano quinto l’int.19 confina con il corpo ascensore, l’interno 21 della scala B, altra u.i., distacchi su Via Vibio Sequestre, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.504**, categoria A/2, classe 2, cons. 3 vani, superficie catastale mq. 75, rendita € 689,47, piano 4-5.

Conformità catastale: La planimetria catastale esistente non è conforme allo stato attuale dei luoghi; la relativa regolarizzazione sarà a cura e spese del futuro aggiudicatario e di ciò si è tenuto conto nella determinazione del prezzo di stima dell’immobile.



Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui



integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.la 1130 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.la 1130 sub.6);
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.la 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod.



civ. (cd. “**canone vile**”). L’aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l’eventuale esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell’aggiudicazione dell’immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 116: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 34, piano S3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L’edificio, in cui l’immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l’andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L’accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L’immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All’autorimessa di forma irregolare, contrassegnata dal numero interno 34 al piano S3, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l’immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l’immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 21,50.

Confini: L’immobile confina con le autorimesse nn.33 e 35, vano ascensore, corpo scala C, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub 86**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 16, superficie catastale mq. 18, rendita € 111,55 piano S3.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l’immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d’opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l’11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all’intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell’immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia



del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);

2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;

3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);

4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);

5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);

6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);



- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrisponderci in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8



ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

al valore d'asta di Euro 222.000,00 (duecentoventiduemila/00)
offerta minima Euro 166.500,00 (centosessantaseimilacinquecento/00)

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:
Euro 5.000,00 (cinquemila/00)

LOTTO 32
composto dai lotti nn. 44 e 93
perizia arch. Infante

LOTTO 44: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento ubicato a Roma (RM) - Via Vibio Sequestre n.11, scala C, interno 20, piano 4-5, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, una camera, bagno, balcone, scala a chiocciola in materiale metallico che conduce al piano superiore in cui si trova una camera con bagno (catastalmente ripostiglio e bagno) e terrazzo, in buone condizioni di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 84,00.

Confini: L'appartamento int.20 della scala C confina al piano quarto con gli interni 19 e 21 della scala C e con l'interno 13 della scala D, vano scala, vano ascensore.

Al piano quinto l'int.20 confina con il corpo ascensore e l'interno 13 della scala D, distacchi su Via Vibio Sequestre, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.505**, categoria A/2, classe 2, cons. 3 vani, superficie catastale mq. 74, rendita € 689,47, piano 4-5.

Conformità catastale: La planimetria catastale esistente non è conforme allo stato attuale dei luoghi; la relativa regolarizzazione sarà a cura e spese del futuro aggiudicatario e di ciò si è tenuto conto nella determinazione del prezzo di stima dell'immobile.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);



- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);



- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesche documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (**cd. "canone vile"**). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.



Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 93: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 9, piano S3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 9 al piano S3, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso e presenta griglie d'areazione sulla parete di fondo (una delle quali è stata vandalizzata).

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 21,50.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.8 e 10, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1133 sub 19**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 18, superficie catastale mq. 22, rendita € 132,47 piano S3.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio



pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.



Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (**cd. "canone vile"**). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

**al valore d'asta di Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00)
offerta minima Euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00)**



In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a:
Euro 5.000,00 (cinquemila/00)

LOTTO 33
composto dai lotti nn. 45 e 117
perizia arch. Infante

LOTTO 45: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento ubicato a Roma (RM) - Via Vibio Sequestre n.11, scala C, interno 21, piano 4, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in appartamento composto da monolocale con angolo cottura, bagno e balcone, in buone condizioni di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 39,50.

Confini: L'appartamento int.20 della scala C confina con gli interni 18 e 20 della scala C e con l'interno 13 della scala D, vano scala, distacchi su percorso condominiale sovrastante la rampa dei garage interrati (area urbana p.lla 1131 non oggetto di pignoramento), salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.150**, categoria A/2, classe 2, cons. 2 vani, superficie catastale mq. 41, rendita € 459,65, piano 4.

Conformità catastale: La planimetria catastale esistente è conforme allo stato attuale dei luoghi, eccetto una lieve difformità, da considerarsi all'interno delle tolleranze costruttive del 2%, imposte dal decreto semplificazioni 2020 art. 34-bis comma 2 del DPR. 380/01.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.



Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;



- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (**cd. "canone vile"**). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 117: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 35, piano S3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.



L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 35 al piano S3, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 20,00.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.34, 36 e 23, corpo scala C, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub 87**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 18, superficie catastale mq. 20, rendita € 125,50 piano S3.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:



- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;



Avviso di vendita delega telematica asincrona PRE-CARTABIA

- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

al valore d'asta di Euro 113.000,00 (centotredicimila/00)
offerta minima Euro 84.750,00 (ottantaquattromilasettecentocinquanta/00)

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:
Euro 2.000,00 (duemila/00)



LOTTO 34
composto dai lotti nn. 46 e 118
perizia arch. Infante

LOTTO 46: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento ubicato a Roma (RM) - Via Vibio Sequestre n.17, scala D, interno 3, piano 1, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, due camere, due bagni e balcone, in buone condizioni di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 76,60.

Confini: L'immobile confina con gli interni 2 e 4 della scala D, vano scala, vano ascensore, distacchi su Via Vibio Sequestre e Via Giovanni Antonio Magini, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.153**, categoria A/2, classe 2, cons. 4 vani, superficie catastale mq. 79, rendita € 919,29, piano 1.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente nell'atto di pignoramento.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio



pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;



- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 118: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 36, piano S3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato



parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 36 al piano S3, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 18,00.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.35, 37 e 24, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub 88**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 18, superficie catastale mq. 20, rendita € 125,50 piano S3.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;



- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società eseguita con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte eseguita quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
 - androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
 - androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
 - rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
 - rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
 - area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di



ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (**cd. "canone vile"**). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

al valore d'asta di Euro 202.000,00 (duecentoduemila/00)

offerta minima Euro 151.500,00 (centocinquantunomilacinquecento/00)

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:
Euro 5.000,00 (cinquemila/00)



LOTTO 35
composto dai lotti nn. 47 e 119
perizia arch. Infante

LOTTO 47: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento ubicato a Roma (RM) - Via Vibio Sequestre n. 17, scala D, interno 4, piano 1, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, due camere, due bagni e terrazzo, in buone condizioni di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 76,00.

Confini: L'immobile confina con gli interni 1 e 3 della scala D, vano scala, distacchi su Via Giovanni Antonio Magini, su percorso condominiale sovrastante la rampa dei garage interrati (area urbana p.lla 1131 non oggetto di pignoramento), salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.154**, categoria A/2, classe 2, cons. 3,5 vani, superficie catastale mq. 72, rendita € 803,38 piano 1.

Conformità catastale: Non sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale; la regolarizzazione dovrà essere effettuata a cura e spese del futuro aggiudicatario e dei relativi costi si è tenuto conto ai fini della determinazione del valore dell'immobile.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio



pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;



- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (**cd. "canone vile"**). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 119: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 37, piano S3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato



parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 37 al piano S3, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 17,50.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.36 e 38, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub 89**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 16, superficie catastale mq. 18, rendita € 111,55 piano S3.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;



- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società eseguita con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte eseguita quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
 - androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
 - androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
 - rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
 - rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
 - area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di



ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

**al valore d'asta di Euro 198.500,00 (centonovantottomilacinquecento/00)
offerta minima Euro 148.875,00 (centoquarantottomilaottocentosestantacinque/00)**

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:
Euro 5.000,00 (cinquemila/00)

LOTTO 36
composto dai lotti nn. 48 e 120
perizia arch. Infante



LOTTO 48: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento ubicato a Roma (RM) - Via Vibio Sequestre n. 17, scala D, interno 8, piano 2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, una camera, un ripostiglio, due bagni e balcone, in buone condizioni di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 64,00.

Confini: L'immobile confina con gli interni 5 e 7 della scala D, vano scala, distacchi su Via Giovanni Antonio Magini, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.158**, categoria A/2, classe 2, cons. 3,5 vani, superficie catastale mq. 65, rendita € 804,38 piano 2.

Conformità catastale: Non sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale; la regolarizzazione dovrà essere effettuata a cura e spese del futuro aggiudicatario e dei relativi costi si è tenuto conto ai fini della determinazione del valore dell'immobile.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".



Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di



ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (**cd. "canone vile"**). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 120: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 39, piano S3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che



immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma irregolare, contrassegnata dal numero interno 39 al piano S3, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 20,00.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.38 e 40, vano ascensore, corpo scala D, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub 91**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 19, superficie catastale mq. 21, rendita € 132,47 piano S3.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);



4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);

5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);

6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società eseguita con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte eseguita quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
 - androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
 - androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
 - rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
 - rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
 - area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrisponderci



in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto precedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

al valore d'asta di Euro 159.000,00 (centocinquantanovemila/00)

offerta minima Euro 119.250,00 (centodiciannovemiladuecentocinquanta/00)

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:
Euro 3.000,00 (tremila/00)

LOTTO 37
composto dai lotti nn. 49 e 121
perizia arch. Infante

LOTTO 49: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento ubicato a Roma (RM) - Via Vibio Sequestre n. 17, scala D, interno 9, piano 3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.



L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, una camera, un bagno e balcone, in buone condizioni di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 50,00.

Confini: L'immobile confina con gli interni 10 e 12 della scala D e con l'interno 17 della scala C, vano scala, distacchi su area esterna asilo, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.159**, categoria A/2, classe 2, cons. 2,5 vani, superficie catastale mq. 52, rendita € 574,56 piano 3.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);



4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);

5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);

6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società eseguita con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte eseguita quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.



Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto precedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 121: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 40, piano S3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma irregolare, contrassegnata dal numero interno 40 al piano S3, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 20,00.

Confini: L'immobile confina con l'autorimessa n.39, vano ascensore, corpo scala D, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, f.628, p.lla 1130 sub 92, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 18, superficie catastale mq. 20, rendita € 125,50 piano S3.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.



Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui



integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di



legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al “canone locativo più congruo” pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall’esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l’art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. “**canone vile**”). L’aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l’eventuale esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell’aggiudicazione dell’immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

al valore d’asta di Euro 130.000,00 (centotrentamila/00)
offerta minima Euro 97.500,00 (novantasettemilacinquecento/00)

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:
Euro 2.000,00 (duemila/00)

LOTTO 38
composto dai lotti nn. 50 e 122
perizia arch. Infante

LOTTO 50: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento ubicato a Roma (RM) - Via Vibio Sequestre n. 17, scala D, interno 11, piano 3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L’edificio, in cui l’immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l’andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L’accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L’immobile in oggetto consiste in appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, camera, studio, due bagni e balcone, in buone condizioni di manutenzione ed uso.

Consistenza: l’immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 76,60.

Confini: L’immobile confina con gli interni 10 e 12 della scala D, vano scala, vano ascensore, distacchi su Via Vibio Sequestre e Via Giovanni Antonio Magini, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.161**, categoria A/2, classe 2, cons. 4 vani, superficie catastale mq. 79, rendita € 919,29 piano 3.



Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;



Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società eseguita con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte eseguita quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrisponderci in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone



locativo più congruo” pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall’esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l’art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. “**canone vile**”). L’aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l’eventuale esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell’aggiudicazione dell’immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 122: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 41, piano S3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L’edificio, in cui l’immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l’andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L’accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L’immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All’autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 41 al piano S3, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l’immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l’immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 14,00.

Confini: L’immobile confina con corsia di manovra su due lati, terrapieno su Via Vibio Sequestre e Via Giovanni Antonio Magini, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub 93**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 12, superficie catastale mq. 14, rendita € 83,67 piano S3.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l’immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d’opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l’11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all’intero corpo di fabbrica.



Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);

2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;

3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);

4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);

5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);

6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)



Avviso di vendita delega telematica asincrona PRE-CARTABIA

- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
 - area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine



lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

al valore d'asta di Euro 196.000,00 (centonovantaseimila/00)
offerta minima Euro 147.000,00 (centoquarantasettemila/00)

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:
Euro 5.000,00 (cinquemila/00)

LOTTO 39
composto dai lotti nn. 51 e 73
perizia arch. Infante

LOTTO 51: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento ubicato a Roma (RM) - Via Vibio Sequestre n. 17, scala D, interno 12, piano 3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, una camera, bagno e balcone, in buone condizioni di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 50,00.

Confini: L'immobile confina con gli interni 9 e 11 della scala D, vano scala, distacchi su area esterna asilo, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.162**, categoria A/2, classe 2, cons. 2,5 vani, superficie catastale mq. 52, rendita € 574,56 piano 3.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.



Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);

2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;

3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);

4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);

5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);

6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.



Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.



LOTTO 73: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 27, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma irregolare, contrassegnata dal numero interno 27 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 26,50.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.25, 26 e 28, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.37**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 23, superficie catastale mq. 25, rendita € 160,36 piano S2.

Conformità catastale: Non sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale; sussistono lievi difformità grafiche riguardanti 2 pilastri non correttamente graficizzati, da considerarsi errori grafici e all'interno delle tolleranze costruttive del 2%, imposte dal decreto semplificazioni 2020 art. 34-bis comma 2 del DPR. 380/01.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio



pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.



Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (**cd. "canone vile"**). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

**al valore d'asta di Euro 137.000,00 (centotrentasettemila/00)
offerta minima Euro 102.750,00 (centoduemilasettecentocinquanta/00)**



In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:
Euro 2.000,00 (duemila/00)

LOTTO 40
composto dai lotti nn. 52 e 107
perizia arch. Infante

LOTTO 52: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento ubicato a Roma (RM) - Via Vibio Sequestre n. 17, scala D, interno 13, piano 4-5, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in appartamento composto da soggiorno, cucina, disimpegno, una camera, bagno, due terrazzi, scala in materiale metallico e legno che conduce al piano superiore in cui si trova una camera con bagno (catastalmente ripostiglio e bagno) e terrazzo, in buone condizioni di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 99,10.

Confini: L'appartamento int.13 della scala D confina al piano quarto con l'interno 14 della scala D e con gli interni 20 e 21 della scala C, vano scala e vano ascensore.

Al piano quinto l'int.13 confina con il terrazzo dell'interno 14 della scala D, con l'interno 20 della scala C e il corpo ascensore, distacchi su area esterna asilo, Via Vibio Sequestre, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.506**, categoria A/2, classe 2, cons. 4 vani, superficie catastale mq. 86, rendita € 689,47 piano 4-5

Conformità catastale: Non sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale; le opere di ripristino saranno a cura e spese del futuro aggiudicatario, essendosi tenuto conto dei relativi costi ai fini della determinazione del valore di stima dell'immobile.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.



Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);

2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;

3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);

4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);

5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);

6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.



Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.



LOTTO 107: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 25, piano S3, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 25 al piano S3, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 36,50.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse n.26, 27 e 35, corsia di manovra, rampa, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub 77**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 34, superficie catastale mq. 37, rendita € 237,05 piano S3.

Conformità catastale: Non sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale, in quanto l'autorimessa risulta di forma e dimensione diverse. L'eventuale aggiudicatario dell'immobile dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'accatastamento DO.C.FA. presso l'Ufficio Provinciale di Roma – Territorio. Il costo è stato decurtato dal prezzo finale di stima.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio



pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.



Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (**cd. "canone vile"**). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

**al valore d'asta di Euro 269.000,00 (duecentosessantanovemila/00)
offerta minima Euro 201.750,00 (duecentounomilasettecentocinquanta/00)**



In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a:
Euro 5.000,00 (cinquemila/00)

LOTTO 41
composto dai lotti nn. 53 e 72
perizia arch. Infante

LOTTO 53: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento ubicato a Roma (RM) - Via Vibio Sequestre n. 17, scala D, interno 14, piano 4-5, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in appartamento composto da soggiorno, cucina, disimpegno, una camera, bagno, due terrazzi, scala in materiale metallico e legno che conduce al piano superiore in cui si trova una camera con bagno (catastalmente ripostiglio e bagno) e terrazzo, in buone condizioni di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 100,40.

Confini: L'appartamento int.14 della scala D confina al piano quarto con l'interno 13 della scala D vano scala e vano ascensore.

Al piano quinto l'int.14 confina con il terrazzo dell'interno 13, il corpo ascensore, distacchi su Via Giovanni Antonio Magini, Via Vibio Sequestre, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.507**, categoria A/2, classe 2, cons. 4 vani, superficie catastale mq. 87, rendita € 919,29 piano 4-5

Conformità catastale: Non sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale; le opere di ripristino saranno a cura e spese del futuro aggiudicatario, essendosi tenuto conto dei relativi costi ai fini della determinazione del valore di stima dell'immobile.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia



del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);

2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;

3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);

4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);

5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);

6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.la 1130 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.la 1130 sub.6);

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.la 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.



Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.



LOTTO 72: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 26, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 26 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 21,00.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.25 e 27, corsia di manovra, corpo scala D, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.36**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 19, superficie catastale mq. 21, rendita € 132,47 piano S2.

Conformità catastale: Non sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale; sussistono lievi difformità grafiche riguardanti 2 pilastri non correttamente graficizzati, da considerarsi errori grafici e all'interno delle tolleranze costruttive del 2%, imposte dal decreto semplificazioni 2020 art. 34-bis comma 2 del DPR. 380/01.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio



pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.



Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (**cd. "canone vile"**). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

**al valore d'asta di Euro 255.000,00 (duecentocinquantacinquemila/00)
offerta minima Euro 191.250,00 (centonovantunomiladuecentocinquanta/00)**



In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:
Euro 5.000,00 (cinquemila/00)

LOTTO 42

composto dai lotti nn. 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
perizia arch. Infante

LOTTO 54: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) - Via Casilina snc, piano S1, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto è un'autorimessa ad uso pubblico (come da Atti d'Obbligo e Convenzione sottoscritti con il Comune di Roma) con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce al piano S1. L'accesso pedonale è garantito da un ascensore ad uso pubblico posto in Via Vibio Sequestre all'altezza della scala A (civico n.3) attualmente non in uso.

La società esecutata si è impegnata attraverso gli Atti d'Obbligo sottoscritti con il Comune di Roma:

- formalità n.92099 del 22.11.2007 a realizzare a propria cura e spese, non scomputabile dagli oneri dovuti ai sensi dell'art. 16 del d.p.r. 380/2001, il parcheggio ad uso pubblico situato al piano primo interrato con superficie di mq 2460;

- formalità n.95560 del 3.12.2009 a mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la superficie di mq. 2.460;

- formalità n.81063 del 15.11.2010 a mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la superficie di mq. 2.460;

- formalità n.22870 del 07.04.2011 a mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la superficie di mq. 2.460.

Il parcheggio ad uso pubblico occupa tutto il piano S1, dunque tutti e 4 i corpi di fabbrica caratterizzati dalle scala A, B, C e D e si presenta in scarso stato di manutenzione ed uso. I posti auto non sono segnalati a terra, né da numerazione sui muri. Attualmente l'autorimessa non è in uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a 2.100 mq.



Confini: L'immobile confina con terrapieno su quattro lati, con il BCNC p.lla 1133 sub.23 (rampa di accesso ai garage), con la cabina elettrica (p.lla 1130 sub 23); distacchi su Via Casilina, Via Vibio Sequestre, Via Giovanni Antonio Magini, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1132 sub.2, graffata con particelle 1130 sub 22 e 1133 sub 1**, categoria C/6, classe 5, cons. 1790 mq., superficie catastale 1810 mq., rendita € 10.723,71 piano S1.

Conformità catastale: Lo stato dei luoghi non corrisponde alla planimetria catastale, in quanto:

- l'ascensore di uso pubblico posto sul percorso parallelo al marciapiede di Via Vibio Sequestre (BCNC f.628 p.lla 1130 sub 6) che scende al livello S1 si trova in una posizione diversa;
- setti e pilastri che separano la scala B dalla scala C hanno forma diversa;
- l'attigua cabina elettrica (p.lla 1130 sub.23) ha dimensioni maggiori che di fatto sconfinano nell'autorimessa de qua;
- l'altezza riportata sulla planimetria catastale (ml. 4,00) è diversa da quella rilevata in sede di sopralluogo (ml. 2,35).

Si segnala la presenza di una scala in c.a. realizzata erroneamente adiacente al corpo scala D che non conduce in alcun luogo in quanto il solaio è continuo.

Le difformità sopra descritte dovranno essere sanate dall'eventuale aggiudicatario dell'immobile sia dal punto di vista urbanistico-edilizio che catastale attraverso la presentazione di una CILA in sanatoria per interventi già realizzati, nonché catastalmente l'immobile attraverso la presentazione di un nuovo accatastamento DO.C.FA. al N.C.E.U del Comune di Roma.

Inoltre, l'autorimessa ad uso pubblico è stata accatastata come C/6, quindi necessita di un cambio di destinazione d'uso alla categoria D/8.

I relativi costi, che graveranno sull'aggiudicatario, sono stati già decurtati dal valore di stima dell'immobile.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.



Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo “regolarità edilizia”.

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione “PATTI”, che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa di accesso al 1° piano interrato (f.628 p.lla 1133 sub.2).

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità della parte esecutata, persona giuridica; pertanto, è in corso di liberazione.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.



LOTTO 56: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 1, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma trapezoidale, contrassegnata dal numero interno 1 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 36,00.

Confini: L'immobile confina con l'autorimessa n.2, terrapieno su due lati, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1132 sub.3**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 31, superficie catastale mq. 34, rendita € 216,14 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.



Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo “regolarità edilizia”.

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione “PATTI”, che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:



Avviso di vendita delega telematica asincrona PRE-CARTABIA

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto precedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (**cd. "canone vile"**). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 58: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 3, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.



L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 3 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 17,50.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.2 e 4, terrapieno su un lato, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1132 sub.5**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 15, superficie catastale mq. 17, rendita € 104,58 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:



- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;



- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 59: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 6, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato



parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 6 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in sufficiente stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 22,50.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn. 5 e 7, terrapieno su un lato, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1133 sub.4**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 18, superficie catastale mq. 21, rendita € 125,50 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale, eccetto un pilastro non correttamente graficizzato, da considerarsi errori grafici e all'interno delle tolleranze costruttive del 2%, imposte dal decreto semplificazioni 2020 art. 34-bis comma 2 del DPR. 380/01.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità urbanistica".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:



- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;



- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 60: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 7, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato



parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 7 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 22,30.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn. 6 e 8, terrapieno su un lato, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1133 sub.5**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 18, superficie catastale mq. 21, rendita € 125,50 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale, eccetto che per una lieve difformità grafica riguardante 1 pilastro non correttamente graficizzato, da considerarsi errori grafici e all'interno delle tolleranze costruttive del 2%, imposte dal decreto semplificazioni 2020 art. 34-bis comma 2 del DPR. 380/01.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:



- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;



- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 61: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 8, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato



parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 8 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 17,50.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn. 7 e 9, terrapieno su un lato, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1133 sub.6**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 15, superficie catastale mq. 17, rendita € 104,58 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "normativa urbanistica".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;



- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società eseguita con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte eseguita quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
 - androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
 - androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
 - rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
 - rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
 - area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di



ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 62: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 9, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che



immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 9 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata (la maniglia è stata vandalizzata); l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 19,00.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.8 e 10, terrapieno su un lato, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1133 sub.7**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 15, superficie catastale mq. 18, rendita € 104,58 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);



4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);

5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);

6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
 - androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
 - androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
 - rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
 - rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
 - area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrisponderci



in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto precedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 63: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 14, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 14 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.



Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 19,00.

Confini: L'immobile confina con l'autorimessa n.15, con la cantina n.12, vano scala A, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.24**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 18, superficie catastale mq. 20, rendita € 125,50 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);



6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
 - androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
 - androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
 - rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
 - rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
 - area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.



Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto precedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 64: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 15, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 15 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 19,50.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn. 14, 16 e 32, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, f.628, p.lla 1130 sub.25, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 18, superficie catastale mq. 20, rendita € 125,50 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.



Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui



integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di



legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al “canone locativo più congruo” pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall’esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l’art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. “**canone vile**”). L’aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l’eventuale esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell’aggiudicazione dell’immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 65: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 16, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 16 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l’immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 19,00.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn. 15, 17 e 33, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.26**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 18, superficie catastale mq. 20, rendita € 125,50 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l’immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;



- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):



Avviso di vendita delega telematica asincrona PRE-CARTABIA

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
 - androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
 - androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
 - rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
 - rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
 - area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto



stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: Sussiste trascrizione di **domanda giudiziale** effettuata il 05/02/2018 Reg. gen. 13340 - Reg. part. 9498 a favore di terzi e contro la società esecutata, avente ad oggetto esecuzione in forma specifica, gravante su Foglio 628 p.lla 1130 sub.26.

Trattasi di formalità che, sebbene non cancellabile in sede di decreto di trasferimento, non è opponibile al creditore ipotecario/pignorante e, dunque, all'aggiudicatario, in quanto trascritta successivamente all'iscrizione ipotecaria in favore del medesimo creditore pignorante.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 66: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 17, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 17 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 19,50.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn. 16 e 34, corpo scala B, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.27**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 18, superficie catastale mq. 19, rendita € 125,50 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;

- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;



- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.



Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo



convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al “canone locativo più congruo” pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall’esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l’art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. “**canone vile**”). L’aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l’eventuale esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell’aggiudicazione dell’immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 67: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 19, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L’edificio, in cui l’immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l’andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L’accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L’immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All’autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 19 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l’immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l’immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 26,00.

Confini: L’immobile confina con le autorimesse nn. 18, 20 e 36, corpo scala B, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.29**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 23, superficie catastale mq. 25, rendita € 160,36 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l’immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d’opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l’11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.



Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);



Avviso di vendita delega telematica asincrona PRE-CARTABIA

- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
 - androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
 - rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
 - rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
 - area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrisponderci in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod.



civ. (cd. “canone vile”). L’aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l’eventuale esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell’aggiudicazione dell’immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 68: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 20, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L’edificio, in cui l’immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l’andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L’accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L’immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All’autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 20 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l’immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso

Consistenza: l’immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 25,00.

Confini: L’immobile confina con l’autorimessa n. 19, corsia di manovra su tre lati, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.30**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 24, superficie catastale mq. 26, rendita € 167,33 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l’immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d’opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l’11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all’intero corpo di fabbrica.



Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);

2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;

3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);

4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);

5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);

6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)



Avviso di vendita delega telematica asincrona PRE-CARTABIA

- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
 - area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrisponderci in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine



lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 69: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 21, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 21 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 26,00.

Confini: L'immobile confina con l'autorimessa n. 22, corpo scala C, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.31**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 23, superficie catastale mq. 26, rendita € 160,36 piano S2.

Conformità catastale: Non sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale; sussiste una lieve difformità grafica in quanto nel progetto l'autorimessa risulta di dimensioni maggiori ed ha 2 ingressi. Tali lievi difformità sono da considerarsi errori grafici e all'interno delle tolleranze costruttive del 2%, imposte dal decreto semplificazioni 2020 art. 34-bis comma 2 del DPR. 380/01.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia



del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);

2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;

3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);

4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);

5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);

6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);



- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8



ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

LOTTO 70: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 22, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 22 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 22,50.

Confini: L'immobile confina con l'autorimessa n. 19, corsia di manovra su tre lati, corpo scala C, salvo

altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.32**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 20, superficie catastale mq. 22, rendita € 139,44 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.



Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
 - androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
 - androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
 - rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
 - rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
 - area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.



Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrisondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.



LOTTO 71: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 25, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 25 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 27,50.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.26 e 27, rampa, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.35**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 21, superficie catastale mq. 23, rendita € 146,42 piano S2.

Conformità catastale: Non sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale; sussistono lievi difformità grafiche riguardanti 2 pilastri non correttamente graficizzati, da considerarsi errori grafici e all'interno delle tolleranze costruttive del 2%, imposte dal decreto semplificazioni 2020 art. 34-bis comma 2 del DPR. 380/01.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio



pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "normativa urbanistica".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.



Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.



LOTTO 75: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 30, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 30 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 16,50.

Confini: L'immobile confina con l'autorimessa n.31, corsia di manovra su due lati, vano ascensore scala A, corpo scala A, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.40**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 15, superficie catastale mq. 17, rendita € 104,58 piano S2.

Conformità catastale: Non sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale; sussistono lievi difformità grafiche riguardanti 1 pilastro non correttamente graficizzati, da considerarsi errori grafici e all'interno delle tolleranze costruttive del 2%, imposte dal decreto semplificazioni 2020 art. 34-bis comma 2 del DPR. 380/01.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio



pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.



Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.



LOTTO 76: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 31, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 31 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 17,40.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.14, 30 e 32, corsia di manovra, scala A, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.41**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 16, superficie catastale mq. 18, rendita € 111,55 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale; sussistono

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.



Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo “regolarità edilizia”.

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione “PATTI”, che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:



Avviso di vendita delega telematica asincrona PRE-CARTABIA

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (**cd. "canone vile"**). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.



LOTTO 77: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 32, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 32 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 17,30.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.15, 31 e 33, corsia di manovra, scala A, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.42**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 16, superficie catastale mq. 18, rendita € 111,55 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale, eccetto un pilastro non correttamente graficizzato, da considerarsi errori grafici e all'interno delle tolleranze costruttive del 2%, imposte dal decreto semplificazioni 2020 art. 34-bis comma 2 del DPR. 380/01.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio



pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.



Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.



LOTTO 78: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 33, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 33 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata (danneggiata); l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 17,30.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.16, 32 e 34, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.43**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 16, superficie catastale mq. 18, rendita € 111,55 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".



Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
 - androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
 - androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
 - rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
 - rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
 - area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;



- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.



LOTTO 79: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 34, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 34 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 17,00.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.17, 33 e 35, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.44**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 16, superficie catastale mq. 18, rendita € 111,55 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".



Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
 - androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
 - androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
 - rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
 - rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
 - area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;



- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (**cd. "canone vile"**). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.



LOTTO 80: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 35, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma irregolare, contrassegnata dal numero interno 35 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 20,00.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.17, 33 e 35, vano ascensore scala B, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.45**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 18, superficie catastale mq. 20, rendita € 125,50 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".



Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
 - androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
 - androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
 - rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
 - rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
 - area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;



- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.



LOTTO 81: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 36, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma irregolare, contrassegnata dal numero interno 36 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso. **Consistenza:** l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 21,50.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.17, 33 e 35, vano ascensore della scala B, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.46**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 20, superficie catastale mq. 22, rendita € 139,44 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".



Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
 - androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
 - androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
 - rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
 - rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
 - area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;



- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.



LOTTO 82: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 37, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma irregolare, contrassegnata dal numero interno 37 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 38,00.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.38 e 39, cantina n.4, vano ascensore della scala B, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.47**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 37, superficie catastale mq. 39, rendita € 257,97 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".



Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
 - androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
 - androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
 - rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
 - rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
 - area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;



- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.



LOTTO 83: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 38, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma rettangolare, contrassegnata dal numero interno 38 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 35,00.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.37 e 40, cantina n.5, vano ascensore della scala B, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.48**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 34, superficie catastale mq. 36, rendita € 237,05 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale, eccetto che per un pilastro non correttamente graficizzato, da considerarsi errori grafici e all'interno delle tolleranze costruttive del 2%, imposte dal decreto semplificazioni 2020 art. 34-bis comma 2 del DPR. 380/01.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio



pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.



Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.



LOTTO 84: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 39, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma irregolare, contrassegnata dal numero interno 39 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 30,00.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.37 e 40, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.49**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 28, superficie catastale mq. 30, rendita € 195,22 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale, eccetto che per un pilastro non correttamente graficizzato, da considerarsi errori grafici e all'interno delle tolleranze costruttive del 2%, imposte dal decreto semplificazioni 2020 art. 34-bis comma 2 del DPR. 380/01.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio



pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.



Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.



LOTTO 85: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 40, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma irregolare, contrassegnata dal numero interno 40 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 18,40.

Confini: L'immobile confina con le autorimesse nn.38 e 39, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.50**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 17, superficie catastale mq. 19, rendita € 118,53 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale, eccetto che per un pilastro non correttamente graficizzato, da considerarsi errori grafici e all'interno delle tolleranze costruttive del 2%, imposte dal decreto semplificazioni 2020 art. 34-bis comma 2 del DPR. 380/01.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio



pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".

Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
- androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
- androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
- androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
- rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
- rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
- area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
- area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
- locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),

che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.



Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;
- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.



LOTTO 86: Piena proprietà per la quota di 1/1 di garage ubicato a Roma (RM) – Via Casilina snc, interno 42, piano S2, quartiere "Pigneto" - Municipio V (ex Municipio VI), quadrante est della città.

L'edificio, in cui l'immobile pignorato è ricompreso, è delimitato da Via Casilina, Via Vibio Sequestre e Via Antonio Magini, ed è composto da quattro corpi di fabbrica collegati e sfalsati tra loro che seguono l'andamento naturale della pendenza di Via Vibio Sequestre.

L'accesso carrabile è servito da un cancello automatico in materiale metallico su Via Casilina snc, che conduce ai parcheggi interrati articolati su tre diversi livelli: 1° livello interrato parcheggio pubblico (oggetto della Convenzione con il Comune di Roma prot.2409 del 15/01/2009), 2° e 3° interrato livello parcheggi privati con box e cantine.

L'immobile in oggetto consiste in un box con accesso carrabile da Via Casilina snc (catastalmente Via Casilina n.287) attraverso un cancello automatico in materiale metallico che immette sulla rampa che conduce ai piani interrati. Gli ascensori delle 4 scale raggiungono tutti i livelli interrati.

All'autorimessa di forma irregolare, contrassegnata dal numero interno 42 al piano S2, si accede da una porta basculante in lamiera zincata; l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione ed uso.

Consistenza: l'immobile ha superficie convenzionale complessiva pari a mq. 19,50.

Confini: L'immobile confina con l'autorimessa n.41, corsia di manovra, salvo altri e più precisi confini.

Dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Roma, **f.628, p.lla 1130 sub.52**, categoria C/6, classe 6, cons. mq. 20, superficie catastale mq. 22, rendita € 139,44 piano S2.

Conformità catastale: Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale.

Conformità urbanistico-edilizia: Il complesso immobiliare, di cui fa parte l'immobile in oggetto, è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:

- DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA per variante in corso d'opera prot.38021/11 al progetto DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- Il CO.QU.E. con nota del 24.02.2011 prot.15232 dava parere favorevole alla variante DIA prot.2409/09 del 15.01.2009;
- DIA prot.2060/12 del 12/01/2012 variante per ampliamento (piano casa);
- l'11/06/2012 prot.47492/2012 è stato presentato il fine lavori.

Il complesso immobiliare risulta privo di certificato di agibilità, in quanto risultano da versare al Comune di Roma oneri concessori per un totale pari a € 820.083,39 relativo all'intero corpo di fabbrica.

Saranno a carico del futuro aggiudicatario dell'immobile gli eventuali pagamenti degli oneri concessori rimanenti e le relative pratiche urbanistico/edilizie da affidare ad un tecnico di fiducia del condominio. Tali costi saranno calcolati secondo le tabelle millesimali che, però, risultano mancanti di alcuni immobili; pertanto, la stima degli oneri da versare sarà approssimativa.

Di tali costi l'esperto stimatore ha tenuto conto nella determinazione del valore di stima dell'immobile.

Per il rilascio del certificato di agibilità, come da convenzione e atti d'obbligo appresso citati, saranno da consegnare al Comune di Roma l'asilo comunale, il giardino pensile e il parcheggio pubblico. Gli eventuali costi da corrispondere saranno calcolati in percentuale, a carico dell'eventuale aggiudicatario dell'immobile.

Per quanto in questa sede non espressamente indicato, si fa integrale rinvio alla relazione di stima, capitolo "regolarità edilizia".



Formalità pregiudizievoli non cancellabili: La società esecutata ha stipulato con il Comune di Roma i seguenti atti, le cui pattuizioni sono vincolanti per gli acquirenti degli immobili, anche in sede di vendita forzata, e segnatamente:

- 1) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 22/11/2007 - Registro Particolare 92099, Registro Generale 205773 notaio MARCO PINARDI (repertorio 15441/4442 del 19/11/2007);
- 2) CONVENZIONE EDILIZIA trascritta il 19/12/2008 - Registro Particolare 103916 Registro Generale 168438;
- 3) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 30/12/2009 - Registro particolare n. 95560, Registro generale n. 173442 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 25814/15354 del 28/12/2009);
- 4) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 15/11/2010 - Registro particolare n. 81063, Registro generale n. 136923 notaio CARMINE ANDRETTA (repertorio 27283/16482 del 10/11/2010);
- 5) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 07/04/2011 - Registro particolare n. 22870, Registro generale n. 37483 notaio ROBERTA MORI (repertorio 21191/7534 del 06/04/2011);
- 6) ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO trascritto il 11/04/2013 - Registro particolare n. 27193, Registro generale n. 35896 notaio ROBERTA MORI (repertorio 24730/8753 del 05/04/2013), ad integrazione della Convenzione del 10 dicembre 2008 repertorio n.15441 - raccolta 4442, del notaio Carmine Andretta;

Si avverte e si invitano espressamente gli interessati alla consultazione e alla lettura dell'elaborato peritale, in special modo alla sezione "PATTI", che è da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con particolare riguardo al contenuto dei suddetti atti stipulati dalla società esecutata con il Comune di Roma; tali pattuizioni, trattandosi di obbligazioni *propter rem*, vincolano tanto la parte esecutata quanto i suoi aventi causa anche in sede di vendita forzata.

Precisazioni: L'esperto stimatore ha precisato che sono oggetto di pignoramento anche i BCNC (beni comuni non censibili):

- androne, vano scala e ascensore della scala A (f.628 p.lla 1130 sub.1);
 - androne, vano scala e ascensore della scala B (f.628 p.lla 1130 sub.2);
 - androne, vano scala e ascensore della scala C (f.628 p.lla 1130 sub.3);
 - androne, vano scala e ascensore della scala D (f.628 p.lla 1130 sub.4);
 - rampa piano S1 (f.628 p.lla 1133 sub.2)
 - rampa e area di manovra piani S2 e S3 (f.628 p.lla 1130 sub.5);
 - area esterna prospiciente Via Casilina (f.628 p.lla 1132 sub.1);
 - area di passaggio parallela a Via Vibio Sequestre (f.628 p.lla 1130 sub.6);
 - locale tecnico piano S3 (f.628 p.lla 1130 sub.94),
- che costituiscono parti comuni del compendio pignorato.

Costituisce, altresì, pertinenza condominiale la cabina elettrica censita al foglio 628 p.lla 1130 sub.23 anch'essa oggetto di pignoramento.

Stato occupativo: L'immobile si trova nella disponibilità di terzi, in forza di contratto di locazione ultranovennale del 29.07.2014, trascritto il 31.07.2014 al n. 58650 di formalità, avente ad oggetto una pluralità di immobili, e segnatamente:

- n. 40 (quaranta) appartamenti;



- n. 54 (cinquantaquattro) locali ad uso garage, posti al piano secondo seminterrato e terzo seminterrato;
- n. 6 (sei) locali ad uso cantina, posti al piano secondo seminterrato;
- n. 11 (undici) locali ad uso garage, posti ai piani secondo e terzo sottostrada, ed un locale ad uso cantina, posto al piano secondo sottostrada;
- n. 3 (tre) locali ad uso garage, posti al piano secondo sottostrada.

La locazione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dal giorno 29 luglio 2014 al giorno 29 luglio 2039, con possibilità di rinnovazione automatica per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni e con possibilità per il conduttore di sublocare e/o concedere in comodato gli immobili, in tutto o in parte.

Il corrispettivo della locazione è stato convenuto tra le parti, per tutti i suddetti immobili in blocco, in complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) annui, da corrispondersi in rate semestrali posticipate, aggiornato secondo gli indici ISTAT come indicato all'art. 7 del medesimo contratto, a mente del quale altresì sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale; gravano, del pari, sulla conduttrice le quote condominiali ordinarie, comprese quelle di amministrazione, di pulizia, consumo acqua e quelle di riscaldamento, nonché quelle periodiche di manutenzione ordinaria con esclusione di quelle relative al complesso dell'impianto termico e degli ascensori.

Sono a carico della parte conduttrice le imposte sulle parti comuni, la quota condominiale di assicurazione del fabbricato e le spese condominiali straordinarie e quelle per manutenzioni straordinarie.

La parte conduttrice corrisponderà alla parte locataria, ad integrazione del canone, un aumento tale da assicurargli l'interesse legale riferito al periodo di eventuali opere straordinarie sul capitale impiegato per le eventuali manutenzioni straordinarie stesse documentate ai sensi di legge, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti anche parziali per dette spese ed opere.

Tale contratto di locazione ultranovennale è formalmente opponibile alla procedura, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento; tuttavia, il canone locativo convenuto tra le parti in € 144.000,00 annui è inferiore di oltre un terzo (1/3) rispetto al "canone locativo più congruo" pari a € 262.493,43 annui secondo la valutazione effettuata dall'esperto stimatore; il che renderebbe applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2923, comma 3, cod. civ. (cd. "canone vile"). L'aggiudicatario potrà valersi delle azioni ordinarie per ottenere la caducazione del contratto di locazione per i motivi suddetti.

Regime fiscale: Ai fini fiscali si dà atto che trattasi di cessione di immobile strumentale effettuata da impresa costruttrice, la cui edificazione è stata ultimata da oltre cinque anni (fine lavori 11.06.2012); pertanto, trattasi di operazione esente da IVA ex art.10, co. 1, nn. 8 bis e/o 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA che la società esecutata/cedente potrà esercitare a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile.

Il tutto come meglio descritto nel suddetto elaborato peritale depositato in atti, cui si fa espresso rinvio.

**al valore d'asta di Euro 1.847.000,00 (unmilioneottocentoquarantasettemila/00)
offerta minima Euro 1.385.250,00 (unmilionetrecentottantacinquemila-
duecentocinquanta/00)**

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:
Euro 30.000,00 (trentamila/00)



DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

[A]

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITÀ ASINCRONA

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

Le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015 ¹

1

Art. 12

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DEI DOCUMENTI ALLEGATI

1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.



Anche ad integrazione di quanto previsto nel citato decreto le offerte di acquisto (in bollo²) potranno essere presentate **unicamente dall'offerente** (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) **o dal procuratore legale anche a norma dell'art.579 ultimo co. c.p.c.**, sino alle **ore 23.59** del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, tramite il modulo web "Offerta telematica" fornito dal Ministero della Giustizia (accessibile dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del gestore della vendita telematica), secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; il file criptato in formato zip .p7m, contenente l'offerta integrale e gli allegati all'offerta, dovrà essere inviato all'indirizzo Pec del Ministero della Giustizia **offerta@pvp.dgsia@giustiziacert.it**. **Saranno dichiarate inammissibili le offerte provenienti da "presentatori" diversi dai soggetti suindicati (offerenti o procuratore legale).**

Art. 13

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).
2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.
3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.
4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14

DEPOSITO E TRASMISSIONE DELL'OFFERTA AL GESTORE PER LA VENDITA TELEMATICA

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).
4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15

MANCATO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI INFORMATIVI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.
2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

² Il pagamento del bollo potrà essere effettuato solo con modalità telematica, a mezzo bonifico o carta di credito, accedendo all'area "Pagamento di bolli digitali" sul Portale dei Servizi Telematici, all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>.



A pena d'inammissibilità l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata (dell'offerente o del suo procuratore legale); in alternativa è possibile trasmettere l'offerta e gli allegati a mezzo casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015³.

L'offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore Pec del Ministero della Giustizia;

In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici del sistema giustizia l'offerta dovrà essere depositata ai sensi dell'art. 15 D.M.

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà contenere:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenni, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura/delegato alle operazioni di vendita;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto, che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato;
- i) il termine di pagamento del saldo prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione (termine soggetto a sospensione nel periodo feriale);
- l) l'importo versato a titolo di cauzione, in misura pari o superiore al 10 per cento del prezzo offerto, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto;
- m) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione⁴;
- n) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- o) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata (o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste ed il recapito di telefonia mobile ove ricevere le eventuali comunicazioni previste⁵;

³ Detta modalità di trasmissione dell'offerta sarà operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4, D.M. n. 32/15;

⁴ Nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice simile) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti tra il 6° ed il 16° carattere del TRN. Non devono essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini.

⁵ Sia la casella di Posta Elettronica Certificata che il recapito di telefonia mobile devono appartenere all'offerente o al procuratore legale depositante.



p) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

NB: Le dichiarazioni ed i dati richiesti non previsti dal modulo ministeriale dovranno essere oggetto di separata dichiarazione da allegare telematicamente all'offerta.

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

- a) copia del documento di identità e codice fiscale dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; nel caso di soggetto straniero, non comunitario, oltre a di documenti suddetti, copia del permesso di soggiorno ovvero indicazione del Trattato internazionale tra lo Stato italiano e quello di appartenenza che legittimi l'acquisto di beni nel territorio Italiano, ovvero se sussista la cd. "condizione di reciprocità" tra lo Stato di appartenenza e lo Stato italiano;
- b) copia del bonifico attestante il versamento della cauzione; in difetto – laddove la cauzione non potesse essere abbinata all'offerta o rinvenuta sul conto dedicato (ad es. per errori di digitazione del CRO) – l'offerta sarà dichiarata inammissibile;
- c) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
- d) copia anche per immagine della procura speciale o della procura generale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- e) copia della visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- f) se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare;
- g) copia - anche per immagine della dichiarazione del coniuge - autenticata da pubblico ufficiale - di voler escludere il bene dalla comunione legale, in caso di acquisto del bene da parte dell'altro coniuge a titolo personale
- h) le dichiarazioni relative allo stato civile, di aver preso visione della perizia di stima etc...., effettuate in separato modulo
- i) ricevuta di pagamento del bollo effettuata in via telematica⁶

4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:

Esclusivamente con bonifico sul conto corrente cauzioni intestato al Tribunale di Roma, con il seguente codice IBAN IT83P083270339900000310104; e con unica causale " ASTA " (senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura); la cauzione, a pena di inefficacia della offerta, dovrà risultare accreditata sul conto entro il giorno precedente alla vendita e dovrà essere di importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto ovvero alla diversa misura

⁶ La mancata allegazione della ricevuta telematica del pagamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta ma l'avvio delle procedure di recupero coattivo.



stabilita con provvedimento del GE. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata agli organi della procedura per la mancata visibilità dei bonifici istantanei effettuati oltre l'orario utile per la loro lavorazione da parte della Banca ricevente e per la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'offerta. Nel caso di bonifico estero in modalità "OUR", lo stesso andrà inoltrato all'istituto con la clausola "senza spese per il beneficiario"; in difetto le commissioni saranno automaticamente decurtate dall'importo versato da parte della banca ricevente; se la cauzione così decurtata non dovesse essere congrua rispetto a quanto previsto nell'avviso, sarà motivo di esclusione dell'offerta.

5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;

6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

Le buste telematiche saranno aperte all'orario di inizio delle operazioni di vendita, alla presenza eventuale delle parti, dei loro avvocati e dei creditori iscritti non intervenuti, il giorno ed all'ora indicati nell'avviso di vendita; gli offerenti parteciperanno in via telematica alle operazioni di vendita collegandosi tramite l'area riservata del sito del gestore della vendita telematica, accedendo alla stessa con le credenziali personali a loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita alla casella di posta elettronica certificata (ovvero alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l'offerta.

Il ritardo sui tempi indicati nell'avviso per l'inizio delle operazioni di apertura buste o di vendita non può costituire motivo di doglianza da parte degli offerenti.

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita.

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta, che avrà durata di 24 ore a partire dal suo inizio, con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento ma comunque fino ad un massimo di dodici prolungamenti (quindi per un totale di ulteriori 120 minuti); la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente (come individuato al punto n. 12 dell'ordinanza di delega), salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione ovvero, in loro difetto, non sussistano i presupposti di cui all'art. 572, 3° c.p.c.; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.



7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO

In caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui non sia stato indicato il termine ovvero sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine.

8. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

[B]

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. Salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita (soggetto a sospensione nel periodo feriale);

2. qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art.2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;

3. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo,



direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva, anche nell'ipotesi di cui al punto precedente. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione e ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c., il delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto ESPRESSA richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura;

4. nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Con la conseguenza che il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, oltre alla eventuale condanna ex artt. 587, 2° co, c.p.c. e 177 disp att. c.p.c.

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

della vendita sarà data pubblica notizia:

- a) dal professionista delegato mediante l'inserimento sul Portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega;
- b) dal custode mediante pubblicazione della presente ordinanza, dell'avviso e dell'elaborato peritale posto alla base della vendita (completo di planimetrie, fotografie e degli altri allegati eventualmente indicati dal custode), almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno delle vendite sul sito internet del gestore della vendita nominato⁷ nonché sul sito www.tribunale.roma.it;
- c) dal custode sarà pubblicata, altresì, la documentazione di cui al punto b) sui siti degli altri gestori in rotazione presso il Tribunale di Roma al fine di garantire la maggior diffusione degli annunci e la completezza e uniformità delle informazioni per gli utenti;
- d) dal custode mediante pubblicazione sui siti internet Casa.it e Idealista.it per il periodo di almeno 45 giorni prima della data fissata per la vendita senza incanto, di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita ed il valore d'asta con

⁷ I siti internet dei gestori in rotazione temperata presso il Tribunale di Roma alla data di emissione della presente delega sono: www.astegiudiziarie.it, www.asteannunci.it, www.fallcoaste.it



l'offerta minima, assieme alla indicazione che si tratta di vendita giudiziaria, che è l'unico annuncio autorizzato per tale vendita e che non sono dovuti compensi né oneri aggiuntivi di alcun tipo, assieme al link ovvero alla indicazione dei siti Internet e www.tribunale.roma.it ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni, pure in forma sintetica nella "scheda riassuntiva".

AFFIDA

L'incarico di provvedere a tutte le attività necessarie alla pubblicazione delle vendite disposte con la presente ordinanza ai precedenti punti *b* e *c* alla società nominata gestore della vendita la quale dovrà quindi provvedere, previo avvenuto pagamento dei relativi costi:

- a. a curare, su ordine del custode, la pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di delega e dell'elaborato peritale di stima sul proprio sito internet, nonché su quello degli altri gestori in rotazione presso l'ufficio e sul sito istituzionale del Tribunale di Roma (www.tribunale.roma.it); nonché (nei modi e nei tempi su indicati) a pubblicare l'avviso sui siti Internet Casa.it e Idealista.it, tramite il sistema "Rete Aste Real Estate";
- b. ad acquisire direttamente dagli uffici di Cancelleria e facendo ricorso esclusivamente al personale espressamente autorizzato dal Tribunale, la copia (anche in formato elettronico) di tutta la documentazione di cui è stata disposta o si renderà necessaria la pubblicazione;
- c. a rendere disponibile, sia al custode che al delegato, tramite l'area riservata del proprio sito almeno una settimana prima della data fissata per la vendita, adeguata documentazione attestante lo svolgimento degli adempimenti pubblicitari;
- d. il professionista delegato provvederà ad acquisire il giorno precedente a quello fissato per la vendita, tramite l'area riservata del Portale delle Vendite Pubbliche, la certificazione relativa all'inizio della pubblicazione delle singole inserzioni pubblicitarie sul PVP e sui siti di pubblicità legale in base all'art. 490 c.2 c.p.c., alla loro durata ed agli eventi significativi, in base all'art. 7 del D.M. 31/10/2006;

DISPONE

che il Custode:

- a. verificata la procedibilità dell'azione esecutiva ed invitati, se necessario, i creditori al pagamento degli oneri della pubblicità, diversi dal contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, provveda ad ordinare al gestore della vendita la pubblicazione mediante invio, almeno venti giorni prima del termine ultimo per la pubblicazione sui siti internet (65 giorni prima della vendita senza incanto), dell'avviso di vendita del delegato unitamente ad apposito modulo di richiesta pubblicità. Tali documenti dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite posta elettronica tramite le apposite funzionalità di "invio telematico" disponibili nelle aree riservate dei siti dei gestori o tramite posta elettronica⁸;
- b. indichi di quali allegati all'elaborato peritale si debba dare pubblicazione sui siti internet;
- c. provveda alla verifica della correttezza dei dati inseriti sul Portale delle vendite pubbliche e in ogni avviso pubblicato, anche via internet, segnalando tempestivamente e direttamente al delegato e al gestore della pubblicità eventuali errori, omissioni o imprecisioni;
- d. comunichi al più presto l'avviso di vendita al gestore della vendita, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. che non sono comparsi, alle parti esecutate, alle parti debentrici qualora la procedura si svolga nelle forme dell'art.602 e ss. c.p.c.;

⁸ Alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. (tel. 058620141, email: pubblicazione@astegiudiziarie.it); alla società Edicom Finance S.r.l. (tel. 0415369911, email: info.roma@edicomsrl.it); alla società Zucchetti Software Giuridico S.r.l. (tel. 0444346211, email: aste@fallco.it)



e. invii al delegato a mezzo pec almeno 7 giorni prima della vendita copia conforme delle comunicazioni dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega;

f. assicuri agli interessati all'acquisto, che ne abbiano fatto tempestiva richiesta a mezzo del Portale delle vendite pubbliche, di visitare l'immobile nella dovuta riservatezza e nel rispetto di eventuali prescrizioni di natura sanitaria in tempo utile per il deposito dell'offerta, accompagnandoli di persona o tramite un proprio delegato (senza costi aggiuntivi), precisando gli eventuali oneri condominiali per i quali, in base a quanto disposto dall'art.63, 2° comma, disp. att. c.c., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il debitore, nonché lo stato occupativo dell'immobile e la natura di "titolo per l'esecuzione forzata per rilascio" del decreto di trasferimento; il custode Istituto Vendite Giudiziarie potrà avvalersi, per le visite, anche del sistema telematico – valutato dai giudici della sezione - che da remoto garantisca la visione in diretta di ogni parte dell'immobile e la possibilità per gli interessati di interagire solo con l'operatore senza possibilità di registrazione, tutelando perciò il loro anonimato e le esigenze di rispetto della normativa sanitaria per tutte le parti coinvolte; anche per il caso di utilizzo del sistema di visita da remoto, dovrà, essere garantito l'accesso personale al bene a chi, comunque, lo richieda;

g. dia attuazione alla liberazione in favore dell'aggiudicatario, su richiesta del medesimo, ai sensi del novellato art. 560 VI co.;

h. vigili sul rispetto dei provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali del 22 ottobre 1998 e del 07 febbraio 2008 e del Regolamento (UE) 2016/679;

P O N E

gli ulteriori oneri economici necessari alla pubblicità, (diversa dalla pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche), qualora non vi siano somme sufficienti a disposizione della procedura, a carico anticipato provvisorio di tutti i creditori, avvertendoli che la mancata tempestiva corresponsione delle somme agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione verrà dichiarata improcedibile.

AUTORIZZA

il Gestore della vendita designato ad accedere al conto cauzioni per gli adempimenti allo stesso affidati.

R E N D E N O T O

a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché



presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri civili che saranno cancellate a cura e spese della procedura;

e) che l'aggiudicatario ha facoltà di esonerare il custode dall'attuazione dell'ordine di liberazione emesso prima dell'aggiudicazione con dichiarazione da far pervenire a mezzo mail e/o PEC al custode in tempo utile; avvenuta l'aggiudicazione, l'ordine di liberazione, per i casi diversi da quello di cui all'art. 560, 3° co. c.p.c., sarà emesso solo su istanza dell'aggiudicatario da far pervenire al custode con le forme di cui al periodo che precede; in ogni caso, all'atto del pagamento del saldo prezzo, l'aggiudicatario o l'assegnatario potrà avanzare richiesta di attuazione a spese della procedura del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma c.p.c. con istanza a mezzo mail e/o PEC al professionista delegato, a cui si darà corso a mezzo del custode giudiziario che richiederà al GE apposito ordine di liberazione, che attuerà decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni; in difetto di tempestiva richiesta dell'aggiudicatario il rilascio dell'immobile potrà essere eseguito esclusivamente sulla base del decreto di trasferimento nelle forme di cui all'art. 605 c.p.c. a cura dell'aggiudicatario o dell'assegnatario. Si dispone che, laddove richiesto dall'aggiudicatario, il custode provveda allo smaltimento o distruzione di beni mobili relitti, previa autorizzazione del GE, nel solo caso in cui i costi siano superiori ad euro 5.000,00 (come stimati dal custode a mezzo acquisizione di almeno due preventivi). Al di sotto di detto importo l'onere rimarrà a carico dell'aggiudicatario.

f) che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sul sito internet [dei gestori della pubblicità e www.tribunale.roma.it](http://www.tribunale.roma.it);

g) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto e l'eventuale applicazione dell'IVA;

h) che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode a chiunque vi abbia interesse;

A V V E R T E

a. che in base a quanto disposto dall'art.624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;

b. che, in base a quanto disposto dall'art.161 bis disp.att.c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;

I N F O R M A

gli offerenti che, per partecipare alle vendite giudiziarie, non è necessaria alcuna forma di intermediazione e che, eventuali chiarimenti e delucidazioni, potranno essere richieste al custode giudiziario, al delegato alla vendita ed al gestore della vendita; quest'ultimo potrà fornire assistenza alla compilazione e deposito dell'offerta al numero di help desk 0444/346211, a mezzo mail aste@fallco.it o presso la sala d'aste suindicata.

Roma, 14 dicembre 2024.

Il Professionista Delegato
Avv. Barbara Schepis

